

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Michele Prestini
Giovanni Rossi
Paolo Tiberi
dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Cristina Grassi

del Collegio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO

Barbara Assolari

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Polizze vita e integrative Boom delle assicurazioni

Vademecum. Si amplia l'offerta, dalla classica Rc auto a prodotti con rendita. Attenzione a costi, gestione premi e visioni ottimistiche: i consigli dell'Ivass



La Rc auto è la più classica e la più diffusa delle assicurazioni, ma con il tempo si è assistito a una proliferazione delle opzioni per il consumatore

MARCO CONTI

Criticate da molti, le assicurazioni in generale hanno invece la bontà, come spiega l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), per effetto del pagamento anticipato di una data somma di denaro (versata dal contraente) di risarcire al beneficiario (non sempre è il contraente) l'eventuale danno indicato nel contratto (rami danni) o a corrispondere una somma di denaro sotto forma di capitale o di rendita (rami vita). Ne è un esempio classico la responsabilità civile auto (Rc auto), obbligatoria e che garantisce il conducente (nonché, se persona diversa, il proprietario del mezzo), contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati mentre si è alla guida del veicolo; oppure l'assicurazione connessa ai mutui per l'acquisto della casa, che, nel caso della premorienza di uno o più sottoscrittori, garantisce il versamento (da parte della compagnia assicuratrice) del capitale restante da pagare alla

banca o società finanziaria.

Visti i tempi che corrono, stanno prendendo sempre più piede anche le assicurazioni malattia (esempio, nel ramo danni, il rimborso delle spese mediche e le indennità giornaliere da ricovero in casa di cura). Meritano grande attenzione anche le assicurazioni (o polizze) vita. Si tratta di un contratto stipulato tra un privato (il contraente, che versa una certa somma detta premio) e una compagnia assicurativa, che, in cambio della somma ricevuta, accetta di accollarsi un certo rischio del contraente. La compagnia assicurativa si impegna a corrispondere al contraente un capitale o una rendita nel caso si verifichino le condizioni previste nel contratto. L'Ivass spiega che sul mercato si trovano diverse tipologie di polizze vita, in base agli obiettivi che si pone il sottoscrittore. Se ad esempio si desidera salvaguardare la famiglia da problemi finanziari in caso di decesso, conviene scegliere un'assicurazione per il caso di

La rubrica

Pausa natalizia Si riprende il 9 gennaio

Dopo l'uscita di oggi, la rubrica Trovarisposte si ferma per le festività natalizie e di fine anno: riprenderà mercoledì 9 gennaio. Due le strade per presentare le domande agli esperti. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a chi è rivolto il quesito, le generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificarlo in modo chiaro.

morte: al verificarsi dell'evento assicurato entro la scadenza del contratto (polizza temporanea caso morte), prevede il pagamento di un capitale. Nei contratti «a vita intera», il pagamento del capitale avviene al decesso dell'assicurato, indipendentemente dal momento nel quale esso si verifica. Se invece l'obiettivo è di garantirsi una pensione integrativa (viste anche le magre prospettive annunciate dall'Inps), si possono scegliere forme pensionistiche individuali o prodotti di rendita vitalizia che prevedono il pagamento di un capitale o di una rendita in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto.

Attenzione però al capitolo dei costi, a come sono gestiti i soldi versati, e diffidare da «proiezioni» troppo ottimistiche. Sul sito dell'Ivass (www.ivass.it), selezionando il banner «Educazione assicurativa», si possono scaricare diverse guide in Pdf con tutte le informazioni necessarie.

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.542

Dall'estero posso detrarre le spese sanitarie in Italia?

Sono un cittadino italiano residente all'estero, con domicilio in Italia; nella dichiarazione dei redditi posso detrarre le spese sanitarie sostenute in Italia?

— LETTERA FIRMATA

Ai soggetti non residenti non spettano tutte le detrazioni d'imposte e le deduzioni dal reddito previste nel quadro Rp della dichiarazione dei redditi. Le istruzioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2018, relativa all'anno 2017, confermando quando indicato nell'articolo 24 comma 2 e 3 del Tuir, specificano quali sono le detrazioni e deduzioni che spettano anche ai non residenti: tra queste non rientrano le detrazioni di spese sanitarie.

RISPOSTA N. 1.543

Erogazioni onlus Detrazioni solo se non i contanti

Ho pagato delle erogazioni liberali a delle onlus in contanti; per la detrazione in dichiarazione redditi è sufficiente conservare la ricevuta?

— LETTERA FIRMATA

L'Agenzia delle Entrate ha specificato con la circolare numero 7/E/2018 che la detrazione delle erogazioni liberali alle onlus non spetta se l'erogazione viene effettuata in contanti. Per poter usufruire della detrazione è necessario pertanto che il pagamento dell'erogazione liberale avvenga pertanto tramite bonifico, carte di credito, anche prepagate, o assegno; nel caso di versamento tramite carte di credito, occorre conservare copia dell'estratto conto della società di gestione della carta stessa.

RISPOSTA N. 1.544

Certificazione unica e oneri deducibili

Nella mia Certificazione unica 2018, al punto 431,

sono riportati oneri deducibili per un importo di circa 800 euro. È corretto riportare gli oneri deducibili nel Modello 730 in quanto nessuna annotazione è indicata con codice AR nella Certificazione unica del 2018?

— LETTERA FIRMATA

Dalla lettura delle istruzioni alla compilazione della Certificazione Unica 2018 emerge come i punti 1 e 2 contengano il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir (D.P.R. 917/1986) evidenziati ai punti 431 e 412. Ne consegue che gli stessi non devono essere riportati nel modello 730, per evitare una «doppia» deducibilità fiscale in quanto già dedotti nella determinazione del reddito dal datore di lavoro.

RISPOSTA N. 1.545

Casa ristrutturata e recupero fiscale con la successione

Mio marito stava recuperando in 10 anni i lavori di ristrutturazione della nostra casa; essendo venuto a mancare, posso continuare ad usufruire del recupero fiscale?

— LETTERA FIRMATA

In linea generale sì: nel caso di successione di una casa ristrutturata, le eventuali quote residue di detrazione non godute in vita dal *de cuius* si trasmettono, già a decorrere dall'anno del decesso, per intero ad un solo erede oppure a più eredi che conservino la detenzione materiale e diretta dell'immobile, a prescindere dal fatto che abbiano adibito l'immobile a propria abitazione; si perde il diritto alla detrazione se, per esempio, l'immobile viene concesso in locazione. Detto questo, bisogna poi verificare se l'erede in questione ha effettivamente la possibilità materiale di godere della detrazione; se l'erede non percepisce redditi, diventa impossibile il recupero della detrazione, perché solo se l'importo delle imposte è superiore alla somma da portare in detrazione, cioè solo se c'è capienza fiscale, si può godere del beneficio.

Notaio

RISPOSTA N. 1.546

Quei «paletti» per il testamento «olografo»

Mia zia novantenne ricoverata presso una Rsa ha voluto che scrivessi le sue volontà, in quanto lei, sia per problemi visivi che di manualità ha difficoltà. Io ho scritto le sue volontà con il Pc e lei ha messo la propria firma, ha trattenuto una copia e a me ha lasciato l'originale con la sua firma. La zia è nelle sue piene facoltà mentali e di intendere. La domanda che pongo alla sua attenzione è: debbo far porre firme di testimoni alla presenza della zia e come comportarmi? Tengo a precisare che non sono questioni economiche le motivazioni ma atti riguardanti il comportamento per il funerale e la sepoltura. I pochi risparmi che rimarranno dovranno essere utilizzati per ricordare i defunti con offerte per le s. messe e per il mantenimento floreale per i defunti della sua famiglia.

— LETTERA FIRMATA

Il legislatore italiano impone uno stringente formalismo per la validità di un testamento. Per quello olografo, in particolare, requisito essenziale è quello della autografia, nel senso che il testamento deve essere contenuto in un documento scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Detto documento potrà poi essere depositato presso un notaio o conservato da persona di fiducia. Il testamento così come da lei predisposto non rispetta due dei requisiti richiesti determinandone l'invalidità. Consiglio quindi, considerati i problemi visivi e di manualità della zia, di optare per il testamento pubblico che è quello ricevuto da un notaio alla presenza dei testimoni. Il notaio stesso potrà inoltre aiutare la zia nella esatta formulazione delle disposizioni testamentaria volute.

RISPOSTA N. 1.547

Trasferire il mutuo fra due banche Come funziona

Volevo sapere da lei cosa la banca può chiedermi per opporsi allo spostamento del mio mutuo prima casa ad altra banca concorrente che sto valutando? Posso chiedere un suo parere sulla portabilità? Nasconde qualche fregatura, visto che è un'azione gratuita.

— LETTERA FIRMATA

L'operazione da lei prospettata, detta surroga, è la procedura con la quale il debitore può chiudere il mutuo attualmente in essere con la sua banca e stipulare un nuovo contratto di mutuo con altro istituto, utilizzando la stessa ipoteca. Scopo e vantaggio di detto cambio di banca, che

TROVA INCENTIVI

Dall'Ue bandi per 6 milioni di euro per creare reti sulla formazione

Nell'ambito dei bandi programmazione europea, fornitori d'istruzione e formazione professionale hanno tempo fino al 31 gennaio 2019 per presentare proposte con le quali sostenere la creazione di reti e partenariati nazionali e transnazionali, per favorire la riflessione politica a livello europeo e promuovere l'attuazione delle politiche europee in materia di istruzione e formazione professionale (Ifp) a livello nazionale e regionale.

La dotazione di bilancio è pari a 6 milioni di euro. Le azioni finanziabili sono suddivise in Lotto 1 e Lotto 2. I progetti devono avere durata di 24 mesi, con inizio tra il 1° settembre 2019 e il 1° novembre 2019. Nel caso del Lotto 1, il contributo sarà compreso tra 300 mila e 500 mila euro, e riguarda organizzazioni nazionali, regionali o settoriali di fornitori di Ifp. Nel dettaglio, creazione o rafforzamento di reti e partenariati tra fornitori Ifp a livello nazionale, regionale attraverso progetti transnazionali mirati alla condivisione delle mi-

gliori esperienze tra organizzazioni di fornitori di Ifp, in particolare per i Paesi in cui gli accordi di rappresentanza tra fornitori di Ifp sono limitati. Il partenariato di questi progetti deve coinvolgere almeno due reti o associazioni nazionali, regionali o settoriali di fornitori Ifp, provenienti da almeno due diversi Paesi del programma Erasmus Plus, dei quali almeno uno deve essere uno stato dell'Ue.

Per il Lotto 2, il contributo tra 600 mila e 800 mila euro riguarda organizzazioni ombrello europee di fornitori di Ifp. Nel dettaglio, progetti transnazionali che favoriscono la cooperazione tra le organizzazioni ombrello europee di fornitori di Ifp, sostenendo la riflessione politica a livello europeo e la capacità di coinvolgere affiliati nazionali. L'agevolazione prevede un finanziamento massimo dell'Ue pari all'80% dei costi, e un cofinanziamento minimo richiesto ai beneficiari pari al 20% dei costi. I moduli per candidarsi sono disponibili al link: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-vet-providers_en.

M. C.



Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 1.549

Come richiedere un congedo per cure mediche

Sono un dipendente part time e purtroppo a seguito di una lunga malattia mi hanno riconosciuto una invalidità civile del 70%, mi hanno riferito che posso richiedere un congedo per cure di 30 giorni: a questo punto volevo sapere come devo richiederlo: potete aiutarmi?

— LETTERA FIRMATA

I lavoratori dipendenti con una invalidità civile superiore al 50%, possono assentarsi dal lavoro per curarsi fruendo di uno speciale congedo di 30 giorni cumulabile con i periodi dovuti per la malattia. Questo congedo è regolato dall'articolo 7 del D.Lgs. 119/2011 e prevede la possibilità per i lavoratori di assentarsi per sottoporsi a cure inerenti alla patologia di cui sono affetti, in modo consecutivo o anche frazionato (ad esempio una settimana per volta) in relazione alle esigenze specifiche. Per usufruire del congedo le cure dovranno essere connesse alla sua specifica invalidità e dovrà presentare specifica richiesta al suo datore di lavoro allegando: -il verbale della commissione sanitaria degli invalidi civili sul quale è indicato sia il riconoscimento dell'invalidità che la relativa percentuale; - l'apposita richiesta del medico attestante la necessità delle cure per le quali si intende chiedere il congedo; Al termine della cura dovrà

presentare la certificazione della struttura (ospedale o centro medico) con indicazione del periodo presso la quale sono state effettuate le cure. Durante l'assenza, come confermato anche dall'Interpello del ministero del Lavoro del 08/03/2013, il lavoratore viene pagato con le stesse identiche regole di calcolo dettate per la malattia, ma il pagamento però è a completo carico dell'azienda.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.550

Parcheggio auto e le particolarità sui veicoli Gpl

Sono a conoscenza del decreto legge datato 22 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 283 del 3 dicembre 2002 che autorizza il parcheggio agli autoveicoli con funzionamento a Gpl e conformi al regolamento Ece/Onu 67-01. Però, nelle regole del nostro condominio è vietato parcheggiare auto a Gpl; faccio presente che, queste regole sono datate 1994, quindi secondo il suo parere, la regola vige ancora, può essere modificata oppure posso fare appello alla succitata legge?

— LETTERA FIRMATA

L'Art. 1 del Decreto Legge da Lei richiamato consente il parcheggio degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento Ece/Onu 67-01 nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati. Un regolamento condominiale può comprimere le facoltà patrizie dei condomini, e

pertanto anche vietare il parcheggio di auto dotate di Gpl in superficie o al primo piano interrato, purché esso sia di tipo contrattuale, e cioè sia sottoscritto da tutti i condomini e/o sia stato predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio e imposto agli acquirenti delle singole unità immobiliari che fanno parte del fabbricato mediante un richiamo espresso nei relativi atti di trasferimento.

RISPOSTA N. 1.551

Uno studio medico in stabile previsto solo per uso civile

Il proprietario di uno degli appartamenti al piano terra ha aperto un ambulatorio medico dove due o più medici ricevono la loro clientela. Sulla facciata del condominio ha anche fatto affiggere una targa dello studio. Secondo la licenza edilizia tutti gli appartamenti del nostro condominio sono per un uso di civile abitazione. Possiamo richiedere a tale condomino di fare togliere la targa dalla facciata, che peraltro sta male?

— LETTERA FIRMATA

Il muro di facciata ha una sua destinazione principale, serve cioè a sostenere l'edificio. Salvo eventuali divieti contenuti in un regolamento contrattuale, esso può avere anche una destinazione secondaria, cioè può essere utilizzato anche per sostenere tubature, fili, insegne, targhe e altri elementi di utilità dei singoli. Qualora un appartamento venga destinato ad un uso diverso da quello consentito dalla licenza edilizia, deve negarsi che il condominio possa allegare tale violazione a sostegno di una sua pretesa di ripristino della originaria destinazione del muro di facciata; in altri termini, come l'iniziativa di un condomino non potrebbe ritenersi lecita solo perché autorizzata dalla pubblica amministrazione, così la violazione di norme amministrative non legittima simili pretese fondate sull'abuso della cosa comune, trattandosi all'evidenza di misure che operano su diversi livelli giuridici (civile e amministrativo) in ordine ai quali è preclusa ogni commistione.

@Trova Risposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro ☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO